Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia
Settore Tecnico Manutentivo

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' ELETTRONICA DA ESPLETARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA :
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "T. MARCHINI" REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE A NORMA FIGC LND"

CUP: E95H18000480005 **- CIG:** 847166926B

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:

- le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara in modalità elettronica indetta dal Comune di Castelnuovo Magra
- le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La presente gara verrà espletata in modalità elettronica/telematica tramite portale MEPA (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 del D. lgs. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente Disciplinare,

La piattaforma telematica
L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Mepa.
Non è consentito l'invio dell'offerta/e con altre modalità.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere registrati sulla piattaforma per il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) al link: www.acquistinretepa.it, nella categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate;
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato;

La registrazione e abilitazione dell'operatore economico al Portale MEPA è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Il mancato ricevimento delle offerte sul portale MEPA a causa o conseguenza del mancato o errato rispetto delle regole di presentazione offerte, non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, risarcimento danno a favore dell'operatore economico.

L'affidamento in oggetto, avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

- Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 14/10/2020.
- Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Castelnuovo Magra (SP)

- Termini per l'ultimazione dei lavori: vedasi art. 2.10 del CSA.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 edell'art 5 della L. 241/1990:
Arch. Alessandro Accardo
mail: lavoripubblici@comune.castelnuovomagra.sp.it
PEC: protocollo@pec.castelnuovomagra.com
Tel. 0187/693836

La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara e relativi allegati
c) DGUE
d) Informativa trattamento dati personali
g) Elaborati progetto esecutivo composto da:

- Elaborato A: Relazione tecnico illustrativa.
- Elaborato B: Capitolato Speciale di Appalto.
- Elaborato C: Computo metrico estimativo e quadro incidenza mano d'opera.
- Elaborato D: Elenco prezzi unitari.
- Elaborato E: Quadro economico.
- Elaborato F: Cronoprogramma.
- Elaborato G: Piano di Sicurezza e coordinamento.
- Elaborato H: Planimetria generale.
- Elaborato I : Planimetria rilievo esistente.
- Elaborato J: Planimetria tracciamento.
- Elaborato K: Planimetria drenaggio superficiale.
- Elaborato L: Planimetria drenaggio profondo.
- Elaborato M: Planimetria irrorazione.
- Elaborato N: Particolari costruttivi.
- Elaborato N1: Particolari costruttivi.
- Elaborato N2: Particolari costruttivi
- Elaborato O: Raffronto e sezioni
- Elaborato P: Piano di manutenzione dell'opera.
- Elaborato Q: Progetto strutturale- Relazione calcolo strutturale – tavole.
- Elaborato R: Progetto impianto elettrico – Relazione tecnica.
- Elaborato S: Indagine geologica sismica – Indagine Geotecnica

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto: Lavori di "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "T. MARCHINI" REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE A NORMA FIGC LND – REGOLAMENTO STANDARD".

Suddivisione in lotti: no

Importo complessivo dei lavori: €. 544.563,06 così determinato:

DESCRIZIONE	
	A CORPO
Importo lavori	**539.646,22**
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	**4.916,84**
IMPORTO TOTALE APPALTO	**544.563,06**

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €. 539.646,22
- COSTI DELLA MANODOPERA: € 109.157,66 *(vedasi quadro incidenza manodopera)*
- ONERI DELLA SICUREZZA: €. 4.916,84 non soggetti a ribasso
- Cauzione Provvisoria €. 10.891,26
- CUP: E95H18000480005
- CIG: 847166926B

Pubblicazioni (artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016)
- per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie speciale contratti
- su n. 1 quotidiani a tiratura nazionale e n. 1 quotidiani a tiratura locale
- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC:
www.autoritalavoripubblici.it
- Portale unico per la pubblicità delle gare operativo dal 01 luglio 2019 presso la piattaforma digitale del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it
- Sito del Comune di Castelnuovo Magra
https://comune.castelnuovomagra.sp.it

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC (art. 73 comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Le spese di pubblicità, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al Comune di Castelnuovo magra, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. lgs.50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

2. CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE

Lavorazione	***Categoria***	***Classifica***	***Qualificazione obbligatoria (si/no)***	***Importo(€)***	***Indicazioni speciali ai fini della gara***		
					Prevalente o scorporabile	***subappaltabile***	
	OS6	***II***	***si***	***389.255,21****	***Prevalente***	***si***	***40%***
	OG1	***I***	***si***	***150.391,01***	***Scorporabile***	***si***	*40% (disciplina e limiti prevista per le opere di cui alll'art. 89 comma 11 del D. lgs. 2016*
	****Nella categoria prevalente OS6 sono comprese opere inferiori al 10% relative alla categoria OS30 per l'importo di €. 33.363,03***						
Totale Oneri sicurezza esclusi				***539.646,22***			

Data la natura dei lavori ed il loro importo il possesso della qualificazione SOA nella categoria OS6 classifica II - PREVALENTE - è obbligatorio*. Non saranno ammessi partecipanti con altre categorie.

2.1 Il progetto è finanziato con mutuo stipulato nell'anno 2019 con l'Istituto del Credito Sportivo n. pratica 4834800:

a) Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "**a *corpo***".
b) ai sensi dell'art. 2.16 del CSA all'aggiudicatario potrà essere corrisposto un pagamento in anticipazione secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
c) il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e secondo le modalità indicate al punto 2.16 del CSA. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 47e 48 , del Codice;
c) operatori economici stranieri, alle condizioni del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara.
Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Possesso dei requisiti di seguito specificati.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
4.1.1. attestazione, rilasciata da **società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**categoria prevalente OS6 classifica II);**
4.1.2. attestazione, rilasciata da **società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**categoria scorporabile OG1 classifica I).**
4.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. 50/2016, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando/disciplinare devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente.
4.1.4 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del DPR207/2010 e smi.

4.2 Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
L'offerente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al DP.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

4.3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è vietato partecipare** alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.5 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; **il medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

6.1. Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 50/2016 e smi la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato, diretto:

- sulla piattaforma per il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, nella categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate.
- nel sito del Comune di Castelnuovo Magra nella sezione Bandi di Gara.

6.2. Dal Sito del Comune di Castelnuovo Magra nella sezione Amministrazione Trasparente è possibile accedere alla documentazione tecnica relativa al progetto esecutivo dell'opera accedendo al link:

https://www.halleyweb.com/c011011/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/296

6.3. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito *www.agid.gov.it*.

7. CHIARIMENTI

7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma *"MEPA".*

7.2. Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7.4. Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale MEPA e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura. Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "*Comunicazioni con i fornitori*" è possibile visualizzare le comunicazioni **ricevute** (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già **inviate** alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove.

7.5. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la **sottoscrizione mediante dispositivo di firma digitale valida** del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e **sottoscritte con dispositivo di firma digitale** dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

8.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.5. L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive all.1, 2 e 2bis e gli allegati 3,4 dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli disponibili all'interno dell'informativa inerente la procedura di affidamento pubblicata sul Portale MEPA.

8.6. Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte in formato elettronico e dovranno essere sottoscritte digitalmente.

8.7. Unitamente alle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Operatore Economico dovrà presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con le modalità di cui al successivo punto 14.

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le autodichiarazioni prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a pena di esclusione:

- **che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;**
- **che, in presenza di "dichiarazioni alternative" il concorrente stesso individui in modo chiaro ed univoco la propria situazione, barrando la dizione che "non interessa" o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.**
- **I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.**

(**N.B.** Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna).
A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

8.8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 33 del Codice
8.9. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
8.10. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine non superiore a **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
8.11. L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso l'inoltro di una PEC e, parallelamente, dalla ricezione di una comunicazione analoga nella propria Area Riservata sul Portale Mepa.
L'operatore economico, attraverso le "*Comunicazione con i fornitori*", provvede ad integrare ed inoltrare quanto richiesto dall'Amministrazione.
8.12. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti **costituisce causa di esclusione.**
8.13. Nei casi di irregolarità formali, ovvero **mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.11**.**
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione provvederà oltre all'esclusione del concorrente dalla gara, anche all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9. COMUNICAZIONI
9.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le apposite funzionalità del Portale MEPA e con l'ausilio di notifiche *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti,* il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:
- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte;
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio;
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti;
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti;
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatarie;
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.

Dalla propria *Area riservata*, all'interno del Portale MEPA, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.
9.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO e AVVALIMENTO
10.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, in **conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato**.
10.2. La quota massima subappaltabile non può superare il 40% sia per la cat. OS6 che per la categoria OG1 (art. 105 comma 2 del Codice Appalti), fermo rimanendo la disciplina ed i limiti prevista per le opere di cui all'art. 89 comma11 del D. lgs. 50-2016 e s.m.i.
10.3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non potrà più essere esercitata ad avvenuta aggiudicazione.
10.4. L'Ente affidatario provvederà, ai sensi dall'art. 105 comma 13 del Codice, al pagamento diretto al subappaltatore/i o al cottimista/i i o al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nei casi ivi previsti.

AVVALIMENTO
E' possibile avvalersi di tale istituto secondo quanto disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016: l'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:

a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
f) in originale in formato elettronico firmato digitalmente in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini della dimostrazione del sostegno all'Operatore Economico concorrente da parte del concorrente da parte dell'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Qualora sia rilevata la nullità del contratto l'Operatore Economico concorrente è escluso dalla gara, in quanto in situazione evidenziante la mancanza dei requisiti di capacità richiesta.

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

11.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

11.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di *almeno 35 giorni* che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11.6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, si riserva la facoltà di cui al predetto articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11.7. L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari a € 10.891,20.

12.2. La cauzione provvisoria deve essere costituita a favore del Comune di Castelnuovo Magra e potrà essere costituita, sotto forma di fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.3. La cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, dovrà **essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016:**

a) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.);

b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) essere corredata da una dichiarazione sottoscritta digitalmente, sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

f) L'offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o **consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**

g) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

h) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

4) la dichiarazione **a pena di esclusione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice.

La garanzia provvisoria e la **dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte dal garante e dal contraente con firma digitale valida ed essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale **(art. 22 comma 1 del D. lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità** sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.
- lgs. 82/2005).

- In caso di bonifico dovrà essere inserita nel Portale MEPA una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

12.4. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, cumulabile con la riduzione cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma INI ISO/TS 14067.

Per usufruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala o documenta il possesso dei relativi requisiti allegando copia conforme informatica con apposta firma digitale delle certificazioni sopra indicate, in corso di validità.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

12.5. L'importo della cauzione definitiva viene stabilito nella misura di cui all'art. 103, comma 1 del Codice. Si applicano anche alla cauzione definitiva le riduzioni di cui al precedente punto 12.4.

12.6. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett.e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma , lettere b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.7. La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli

altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

12.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

d) cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

e) polizza assicurativa di cui all'articolo 39 del CSA.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Non è dovuto alcun pagamento a favore dell'ANAC da parte dei concorrenti in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (S.O. n. 21).

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (REGISTRATO SU IDONEO SUPPORTO INFORMATICO)

Per partecipare l'operatore economico dovrà compilare il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, caricato sul "Portale MEPA" e sul sito del Comune di Castelnuovo Magra all'interno della presente gara, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere predisposto in formato elettronico.

Per compilare il DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo:

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it e profilarsi come operatore economico.

Successivamente:

selezionare "Importare un DGUE";

caricare il file espd-request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla documentazione di gara di cui sopra (il file è denominato "espd-request" è in formato .XML e quindi "leggibile" solo attraverso la procedura riassunta nel presente riquadro. selezionare il paese del compilatore; procedere con "Avanti";

FARE MOLTA ATTENZIONE: il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, scaricato in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale e **caricato sul Portale Mepa inserendolo all'interno della Busta A – "Documentazione Amministrativa"**

Il DGUE è così articolato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte pre-compilata dalla SA.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi

dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

15.1 Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione , entro e **non oltre le ore 18:00 del 17.11.2020** come evidenziato sul Portale Mepa. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.

N.B. Per il termine di ricezione delle offerte trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

15.2 Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dal Comune di Castelnuovo Magra non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'effettivo invio da parte dell'operatore economico.

15.3 Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema tutti i dati richiesti nonché la documentazione prevista nel presente disciplinare.

15.4 **Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec.**

15.5 Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).

15.6 Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^ seduta pubblica.

15.7 La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:

a) "A - Documentazione amministrativa"
b) "B - Offerta tecnica"
c) "C- Offerta economica".

N.B. **La mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta Tecnica dalla documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione;**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 nell'offerta economica il concorrente dovrà, obbligatoriamente indicare, **a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio**, i propri costi della sicurezza aziendale, concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 ivi compreso **il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante o suo procuratore che pertanto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

a) L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito.
b) La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, al termine della presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari determinato in n. 3 membri.

c) L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'**Offerta tecnica (max 80 punti) e** all'**Offerta economica (max 20 punti).**

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

17.1. La Busta amministrativa è unica per tutta la gara e pertanto dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta in un unica soluzione.

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere inseriti pertanto i seguenti documenti costituenti la Lista predefinita dal Comune di Castelnuovo Magra**:**

17.1.1 L'istanza di partecipazione **in bollo da € 16,00,** (**preferibilmente redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante).** La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;

17.1.2 Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, di cui agli **Allegati 1, 2 e 2bis,** che dovranno essere sottoscritti digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, del sottoscrittore (preferibilmente redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante)

17.1.3 Dichiarazione riduzione cauzione provvisoria di cui **all'allegato 3 (preferibilmente redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante)**

17.1.4 Dichiarazione subappalto sottoscritta digitalmente di cui **all'allegato 4 (preferibilmente redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante)**

17.1.5 Cauzione provvisoria: fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, in originale, relativa 20 alla cauzione provvisoria. La polizza dovrà essere strutturata e prodotta nei modi previsti dal precedente punto 17.1.6

17.1.6 PASSOE in formato elettronico di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP

17.1.7 DGUE in formato elettronico

17.1.8 Attestazioni SOA in formato elettronico

17.1.9 In caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
    1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
    2) i obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
d. originale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

17.2 <u>SOTTOSCRIZIONE</u>

Si precisa che:

17.2.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio:

17.2.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.3 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1, 2 e 2bis ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e precisamente:

17.3.1. <u>di non trovarsi</u> nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) reati relativamente allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

17.3.2 di non trovarsi nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

17.3.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

17.3.4. di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice appalti;

b) essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità **quali: il tentativo di influenzare indebitamente il processo** decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) determinata situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, **ovvero** (*in alternativa*) **di non essere tenuto** al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;

l) condizione ostativa che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

m) insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si precisa che:

1. L'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o **omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 17.3.**
2. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti 2 e 3 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è :

   a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

   b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

   c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 dell'art. 80 del Codice, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

6. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

7. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

8. L'esclusione di cui al punto 17.3 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione odi controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato de penalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

9. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

10. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande

Si precisa inoltre:

1. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice
   - per le **imprese individuali**: titolare e direttore tecnico
   - per le **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico
   - per le **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico
   - per le **altre società**: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
   - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

La suddetta attestazione deve essere resa a pena di esclusione anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

La verifica rispetto ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 deve essere effettuata anche nei confronti degli institori, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80, comma5, lett. f-bis, l'operatore economico che presenti nella procedura stessa in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere,nonché ai sensi della lettera f-ter dello stesso articolo l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero per intervenuta riabilitazione dopo la condanna ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7

del codice penale ovvero in caso di revoca della condanna stessa quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna).

4. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari dipoteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

17.4 Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

17.4.1 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

17.4.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

17.4.3 I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1,lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

17.4.4 Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente .

17.5 Per consorzi di cooperative sociali

17.5.1 I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici

17.5.2 Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del d.lgs. n. 50/2016 è **consentito**, perle ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)[consorzi tra società cooperative] e c) [consorzi stabili], **designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.**

17.6 Per raggruppamenti temporanei già costituiti:

17.6.1 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del

soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

17.7 Per consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

18.7.1 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

18.7.2 dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione,** la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

N.B. Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote e di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nella seguente misura minima:
a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

17.8 Per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti:

17.8.1 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

d. le parti dei lavori/del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48,
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

17.9 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

17.9.1 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.9.2 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.10 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.11 Per **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva disoggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10febbraio 2009, n. 5:

17.12 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa

mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.12.1 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.13 Per **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

17.13.1 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

17.13.2 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"

18.1 Nella busta telematica "*B – Offerta tecnica*" come da modello predisposto dall'ente, deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la *proposta tecnico migliorativa* offerta dalla ditta, **sottoscritta digitalmente** dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio, contenente le indicazioni riguardo le offerte migliorative sui singoli criteri proposti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta digitalmente da un procuratore dovrà essere trasmessa la relativa procura.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

N° criterio	Denominazione criterio	N° sub criteri	Denominazione sub criterio	Caratteristiche	punti	Punteggio massimo Descrizioni
1	**Profilo tecnico**	1A	Altezza fibra manto erba artificiale	≥ 50 - < 60	6	9
				= 60	9	
		1B	Denaratura Fibra primaria in DTEX	≥ 12.000 - < 15000 dtex	8	14
				≥ 15.000 - ≤ 18000 dtex	11	
				> 18000 dtex	14	
		1C	Struttura fibra primaria	Fibrillato	1	3
				Monofilo	3	
		1D	Tonalità verde	Monocolore	0	2
				Bicolore	1	
				Tricolore	2	
		1E	Densità Punti/mq	≥ 7.000 - < 8.000 punti/mq	4	8
				≥ 8.000 - < 9.000 punti/mq	6	
				≥ 9.000 punti/mq	8	
		1F	Spessore fibra primaria in micron (in caso si sezioni multiple sarà considerato il valore medio)	≥ 250 - < 330 micron	8	14
				≥ 330 - ≤ 380 micron	11	
				> 380 micron	14	
		1G	Sottotappeto drenante	non presente	0	5
				presente	5	
		1H	Riciclabilità sottotappeto drenante	no	0	2
				si	2	
		1I	Permeabilità sottotappeto drenante	≤ 20.000 MM/H	1	3
				> 20.000 - ≤ 36.000 MM/H	2	
				> 36.000 MM/H	3	
		Massimo punteggio criterio 1				**60**

N° criterio	Denominazione criterio	N° sub criteri	Denominazione sub criterio	Caratteristiche	punti	Punteggio massimo Descrizioni
2	**Capacità tecnica organizzativa dell'Azienda**	2 A	interventi similari- Numero realizzazione campi in erba artificiale a drenaggio verticale omologati LND Servixi Srl (allegare CRE e Omologazione LND) negli ultimi 5 anni	Minore di 2	1	**5**
				Maggiore di 2 Minore di 5	3	
				Maggiore di 5	5	
		Massimo punteggio criterio 2				**5**

N° criterio	Denominazione criterio	N° sub criteri	Denominazione sub criterio	Caratteristiche	punti	Punteggio massimo Descrizioni
3	**Manutenzione**	3A	Manutenzione straordinaria semestre gratuita come da regolamento LND (reintegro intaso escluso)	2 anni	2	6
				4 anni	4	
				6 anni	6	
		3B	Reintegro gratuito intaso annuale di 5.000 Kg per gli intasi vegetali come da indicazioni regolamento LND	2 anni	1	5
				4 anni	3	
				6 anni	5	
		Massimo punteggio criterio 3				**11**

N° criterio	Denominazione criterio	N° sub criteri	Denominazione sub criterio	Caratteristiche	punti	Punteggio massimo Descrizioni
4	**Miglioramento**	4	Attrezzature per manutenzione ordinaria campo – Migliorie su impianto illuminazione	Relazione	4	**4**
		Massimo punteggio criterio 4				**4**
MASSIMO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA						**80**

NB: Ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi il concorrente dovrà obbligatoriamente presentare, a pena esclusione dalla procedura, un attestato di sistema del manto in erba artificiale in corso di validità rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti ai sensi del Regolamento LND Standard approvato dalla CISEA il 07.12.2018.

Tale attestato sarà l'unico documento dal quale verranno desunti i valori da attribuire a ogni proponente, non saranno pertanto prese in considerazione tolleranze sui valori dichiarati e/o ogni tipo di autocertificazione o prova di laboratorio interna o in corso di validazione, ivi compresi i sistemi in corso di attestazione. Fanno solo eccezione i punteggi relativi all'eventuale sottotappeto drenante, non desumibili dall'attestato di sistema, che saranno ricavati dalla scheda tecnica relativa che dovrà essere consegnata nella documentazione tecnica.

L'attestato deve essere consegnato in sede di offerta in copia conforme all'originale, con specifica dicitura relativa alla gara in oggetto, e deve essere corredato da lettera di accompagnamento del produttore del sistema, indirizzata al proponente, in cui viene certificata la disponibilità del sistema manto che il proponente intende posare. **Tale documentazione dovrà essere allegata all'offerta qualitativa tecnica su portale MEPA.**

18.3 L'offerta tecnica, *a* ***pena di esclusione*****:**

a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

d) dall'offerta tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

18.4 All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 80 punti.

18.5 Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.6 Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato.

18.7.In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti i criteri di valutazione.

18.8 Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "*zero*" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non sarà oggetto di valutazione.

18.9 Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare di gara troveranno applicazione i precedenti periodi 19.6 e 19.7.

Parimenti nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione giudicatrice non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili e non attribuirà alcun punteggio.

In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti negli atti di gara.

18.10 I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

18.11 Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

18.12 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

18.13 L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta telematica "C – Offerta economica" deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

19.1 **OFFERTA ECONOMICA**: dichiarazione **in bollo** del concorrente Allegato 6 (**preferibilmente redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente **l'indicazione del ribasso unico percentuale**, espresso in cifre e in lettere, **rispetto all'elenco prezzi posto a base d'asta** al netto degli oneri per la sicurezza.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. Il ribasso potrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 17.2.

Nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, a **pena di esclusione e senza la possib**ilità **del soccorso istruttorio**, i **costi** relativi alla **sicurezza aziendale**, riferito all'appalto in questione, nonchè la specificazione del valore complessivo dei **costi della manodopera**, riferiti all'appalto in questione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

All'offerta economica potranno essere assegnati al massimo 20 punti.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara verrà comunicata al termine di presentazione delle offerte.
Le convocazioni per le sedute saranno tempestivamente pubblicate sul Portale del Comune almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

20.2 Nella prima seduta pubblica il predetto Seggio di gara procederà:

- alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini. Successivamente procederà attraverso il Portale mepa all' apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la *"A- Documentazione amministrativa*" verificando la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.
- nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale MEPA" e meglio specificati ai paragrafi 6 e 8 del presente Disciplinare. La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa.

20.3 All'esito delle suddette attività, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica e sempre attraverso il Portale Mepa allo sblocco e apertura della sezione/step "B- Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte tecniche. Della esecuzione della predetta attività, che potrà avvenire anche in successive sedute, verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

20.4 In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare, rimettendo al termine dei propri lavori i verbali al Seggio di gara.

20.5 Successivamente il Seggio di gara procederà in apposita seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il Portale Mepa ai concorrenti ammessi, alle attività di sblocco della sezione/ step "C- offerte economiche" e alla lettura delle singole offerte economiche.

20.6 Nella medesima seduta il Seggio di gara comunicherà e renderà visibili attraverso il Portale Mepa i "punteggi tecnici" attributi alle singole offerte tecniche.

20.7 All'esito delle operazioni di cui sopra procederà, attraverso l'uso della piattaforma telematica, a redigere la graduatoria e, qualora riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di cui all' art. 97 comma 3 del Codice e, in ogni caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà come meglio descritto al paragrafo 23. Il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

20.9 Si precisa che saranno motivo di esclusione:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nello step "Busta A- documentazione amministrativa";
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4) lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Al progetto tecnico verrà assegnato un punteggio massimo di **80 punti.**

Per quanto riguarda tutti i sub criteri del "*Criterio 1 – Profilo tecnico"*, "Criterio 2 – Capacità tecnica organizzativa del'Azienda", "Criterio 3 Manutenzione" - il metodo di giudizio scelto non comporta modalità di giudizio soggettive. Per quanto concerne il "sub criterio *4 – Miglioramento arredi sportivi e protezioni antinfortunistiche"* riguardando aspetti di natura qualitativa, la valutazione per esso verrà effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, da 0 a 1 (Allegato P - punto 4 del DPR 207/2010).

La formula che verrà applicata è la seguente:
C(a)= S n [Wi V(a)i]*

Dove
C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n= numero totale dei requisiti;
Wi = peso punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 a 1;
S n= sommatoria
i coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nell'attribuzione del coefficiente si seguirà la seguente scala:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
insufficiente	0
sufficiente	Da 0,1 a 0,3
discreto	Da 0,4 a 0,6
buono	Da 0,7 a 0,8
ottimo	*Da 0,9 a 1*

Tutti i punteggi assegnati nell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
Al termine dell'esame dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi.
L'affidamento dell'appalto sarà effettuato in favore dell'impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio, risultante dalla somma di quelli assegnati in base ai criteri sopra riportati (punti offerta tecnica+punti offerta economica).
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.

22.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Seggio di gara, ricevuti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e aver convocato tramite il Portale Appalti i concorrenti renderà noti/comunicherà, in apposita seduta, i punteggi assegnati a ciascuno.

Procederà quindi all'apertura della sezione/step "*C- Offerta economica"* e darà lettura delle offerte dei singoli partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il criterio valutazione offerta economica: ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: massimo 20 punti su 100.

Per quanto riguarda la modalità di assegnazione del punteggio riguardante il ribasso offerto, al concorrente che ha offerto il ribasso maggiore (Rmax) verranno attribuiti 20 punti (Pmax), mentre alle restanti offerte (Rx) saranno attribuiti punteggi (Py) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
*Py= (Rx/Rmax)*20*
Rmax= ribasso più alto offerto;
Rx= ribasso da valutare;
Py= punteggio da attribuire
Tutti i punteggi assegnati nell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5
Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico, il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.
Conseguentemente sarà stilata, tramite la piattaforma telematica Portale Appalti, la graduatoria finale.
L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio finale, sommando i punti ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica.
In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale trasmettendolo alla SA per i successivi adempimenti.

23. VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI

23.1 Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.

23.2 Per effettuare la verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione

23.3 La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:

a) le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;

b) le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.

23.4 La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica delle coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.

24. ALTRE INFORMAZIONI

24.1. Per quant'altro non previsto dal Bando/Disciplinare, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto;

24.2. Il presente Disciplinare e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo od impegno di aggiudicazione nei confronti di eventuali offerenti, né attribuiscono a quest'ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante a qualunque titolo;

24.3. L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti.

25. IMPOSTA DI BOLLO:

25.1. L'Istanza di cui al punto 17 e l'Offerta Economica di cui al punto 18 devono assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;

25.2. La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di La Spezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti - si rimanda comunque all'informativa allegata al presente Disciplinare. Titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo magra.
Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Comune di Castelnuovo Magra tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all' indirizzo: *protocollo@pec.castelnuovomagra.com*
Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.